

**4 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SVILUPPO ECONOMICO
E POLO TECNOLOGICO**

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 435 DEL 27/03/2020

**OGGETTO: Autorizzazione svolgimento delle prestazioni lavorative
in modalità agile per il dipendente matricola n.14260**

IL DIRIGENTE

MARIANETTI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

| Creditore/Debitore | Importo | Codice gestionale | CIG | CUP | Capitolo | Tipo | Impegno | Scadenza Obbligazione |
|--------------------|---------|-------------------|-----|-----|----------|------|---------|--------------------------|
| | | | | | | | | |

RIMESSO IN COPIA A

Ufficio Personale

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

| Denominazione | SI/NO | Importo | Denominazione | SI/NO | Importo |
|---|-------|---------|--|-------|---------|
| Studi e incarichi di consulenza | NO | | Spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi) | NO | |
| Relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza | NO | | Spese per missioni | NO | |
| Spese per formazione | NO | | Compensi organi di indirizzo, direzione e controllo | NO | |

ORIGINALE

Determinazione n° 435 del 27/03/2020

OGGETTO: Autorizzazione svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile per il dipendente matricola n.14260

4 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SVILUPPO ECONOMICO E POLO TECNOLOGICO

IL DIRIGENTE

Richiamate le seguenti disposizioni:

- la Legge 7 agosto 2015, n.124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento all'Art.14 “Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”;
- la risoluzione del Parlamento Europeo del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni di mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale in cui il “lavoro agile” è definito come un approccio organizzativo del lavoro basato su una combinazione di flessibilità, autonomia e collaborazione che non richiede necessariamente al lavoratore di essere presente sul posto di lavoro o in un altro luogo predeterminato e che gli consente di gestire il proprio orario di lavoro, garantendo comunque il rispetto del limite massimo di ore lavorative giornaliere e settimanali stabilito dalla legge e dai contratti collettivi;
- la legge 22 maggio 2017, n.81, “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, ed in particolare il capo II “Lavoro Agile” inteso come modalità organizzativa finalizzata ad incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. L'art.18, comma 3 della stessa L 81/2018, precisa che le disposizioni del citato capo II si applicano - in quanto compatibili - anche nei rapporti di lavoro alla dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- la direttiva 3/2017 del 1 giugno 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - con la quale, in riferimento all'art.14 della Legge n°124/2015 pone l'obiettivo di permettere ad almeno il 10% dei dipendenti della Pubblica Amministrazione di potersi avvalere entro tre anni del Lavoro Agile e ne definisce le linee guida nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- il CCNL 21 maggio 2018, art.6 comma 2, prevede che l'Organismo Paritetico per l'Innovazione è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte su progetti di organizzazione e innovazione anche con riferimento al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Anche nella dichiarazione congiunta n.2 le parti auspicano la più ampia diffusione e applicazione dell'istituto del lavoro agile;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 13 agosto 2019 ad oggetto *“Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi - Approvazione allegato 1.4 denominato “Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile (Smart Working)”*;

Richiamate altresì:

- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'art. 1 del DPCM del 4 marzo 2020, che elenca il lavoro agile (*Smart working*) fra le misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 , specificando al comma n) che:
“la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti”;
- la direttiva nr. 1/2020 del Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggetto *“prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del DL n.6 2020”*, che al p.to 3 recita
“le amministrazioni in indirizzo, nell’esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti a contagio, i lavoratori che si avvalgono dei servizi di trasporto pubblico per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori su cui grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e delle scuole dell'infanzia. Le amministrazioni sono invitate altresì a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro”;

CONSIDERATO CHE :

- la tipologia delle mansioni di competenza dei dipendenti del Settore sono compatibili con la prestazione di servizio in modalità di lavoro agile;
- a coloro che sarà attivato il lavoro agile sarà richiesta la reperibilità telefonica per il periodo di presenza obbligatoria prevista dal disciplinare dell’orario di lavoro;

- l'assegnazione del dipendente a progetti di lavoro agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, che rimane regolato dalle norme legislative e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e integrativi,
- la prestazione lavorativa resa in modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali è utile ai fini della progressione di carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio fisso e continuativo;
- per effetto della distribuzione flessibile del tempo lavoro, nelle giornate di lavoro agile non è riconosciuto il trattamento di rimborso viaggi e non sono configurabili prestazioni straordinarie, notturne o festive;
- nelle giornate di lavoro agile svolte presso la propria residenza o domicilio il dipendente non ha diritto all'erogazione del buono pasto;
- restano a carico del dipendente le spese inerenti al collegamento da remoto e i consumi elettrici;
- il dipendente in lavoro agile è tenuto al rispetto della normativa inerente il segreto d'ufficio e della normativa inerente la protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n°196 del 2003 e GDPR n°679/2016;

Dato atto che con la deliberazione n.50 del 10/03/2020 la Giunta Comunale ha voluto facilitare l'accesso al lavoro agile come strumento di contenimento dei rischi da contagio da virus COVID-19, stabilendo una procedura semplificata che prevede l'attivazione da parte del Dirigente Competente con propria determina su richiesta del lavoratore, in deroga al vigente regolamento e limitatamente al periodo di emergenza;

Preso atto

- Della richiesta di svolgimento delle attività lavorative in modalità "Agile" presentata dal dipendente matricola n. 14260 con prot. n. 17897 del 26/03/2020, dal 30 marzo al 3 aprile (il 3 aprile è il giorno attualmente previsto per la fine dell'emergenza), con orario 8-14 dato che il dipendente è in part time;
- Che i giorni e le fasce orarie indicate nella richiesta per lo svolgimento delle prestazioni lavorative sono quelle ordinarie previste dall'orario di servizio;
- Che il lavoratore si impegna a svolgere in modalità agile l'attività amministrativa ordinaria che svolge abitualmente in ufficio;
- che il lavoratore ha fornito i recapiti da utilizzare per la comunicazione con la sede comunale durante le fasce orarie di lavoro agile;
- delle dichiarazioni rese dal dipendente matricola n. 14588 relativamente all'osservanza delle norme di sicurezza e di coscienza e prudenza durante le attività lavorative svolte in modalità agile, secondo il principio di cui all'art. 22 comma 2 della Legge 81/2017, che recita: *"Il lavoratore e' tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali"*;

Valutato che le prestazioni lavorative che il dipendente si è reso disponibile a svolgere in modalità agile sono effettivamente espletabili anche da remoto;

- che i tempi, articolati in giorni e fasce orarie, in cui il lavoratore richiede di svolgere le prestazioni lavorative in modalità agile sono compatibili con l'effettivo svolgimento di tali prestazioni;
- che la richiesta di svolgimento delle attività lavorative in modalità "Agile" è motivata da stringenti priorità di carattere sanitario che ne rendono l'approvazione funzionale all'interesse superiore della tutela della salute pubblica;

Valutato quindi opportuno accogliere la richiesta del dipendente matricola n. 14260, autorizzandolo a svolgere le proprie prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile secondo le specifiche di cui in premessa per i giorni dal 30 marzo al 3 aprile (il 3 aprile è il giorno attualmente previsto per la fine dell'emergenza), con orario 8-14 dato che il dipendente è in part time;

Visto il DPCM del 11/03/2020 che prevede che *"le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza"*;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di cui trattasi, il Dirigente responsabile del progetto svolgerà un'adeguata attività di monitoraggio al fine di verificare costantemente i risultati conseguiti;

Dato atto altresì che l'autorizzazione concessa con il presente atto è passibile di revoca ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile (Smart Working)" approvato con delibera di Giunta Comunale del 13/08/2020;

Dato atto che non sono previsti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013;

Visto il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 che approva il Testo Unico sul Pubblico Impiego;

Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 che approva il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare il dipendente matricola n. 14260, in forza alla Segreteria del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, Sviluppo Economico e Polo Tecnologico, a svolgere le proprie prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile, secondo le specifiche di cui in premessa, nei giorni dal 30 marzo al 3

aprile (il 3 aprile è il giorno attualmente previsto per la fine dell'emergenza), con orario 8-14 dato che il dipendente è in part time;

3. di inoltrare il presente atto all'Ufficio del Personale;

4. di dare atto che non sono previsti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013;

5. di individuare il Responsabile del procedimento nel Dirigente a cui è assegnata l'Anagrafe;

6. di dare atto, altresì, che il Dirigente del Settore, quale Responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n. 62/2013.

Capannori, 27/03/2020

IL DIRIGENTE
MARIANETTI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.